



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati :

Stefano Mogini	Presidente Aggiunto
Lorenzo Orilia	Presidente di sezione
Giacomo Maria Stalla	Presidente di sezione
Annalisa Di Paolantonio	Presidente di sezione
Enzo Vincenti	Presidente di sezione
Caterina Marotta	Consigliere
Luigi Abete	Consigliere
Marco Rossetti	Consigliere
Giuseppe Fortunato	Consigliere rel.

Oggetto:

DISCIPLINARE
MAGISTRATI

PU 10/02/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13649/2025 R.G. proposto da
PROCURA GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, in persona
dell'Avvocato generale Pasquale Fimiani e del Sostituto Procuratore
Generale Elisabetta Cenniccola.

RICORRENTE

contro

MUCCIACITO PATRIZIA, CAIAZZO SARAH, APICELLA GIANLUIGI, DE
STEFANO ARTURO, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Di Casola.

-RESISTENTI-

e

LUCA PISCIOTTA.

-INTIMATO-

avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 43/2025, depositata il 30.4.2025.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Cennicola.

Udito l'avv. Carlo Di Casola.

FATTI DI CAUSA

1. La Procura Generale presso questa Corte Suprema di Cassazione ha proposto ricorso, basato su quattro censure, avverso la pronuncia della Sezione disciplinare del CSM n. 43/2025 che ha assolto i dott.ri Patrizia Mucciacito, Arturo de Stefano, Sarah Caiazzo, Luca Pisciotta, Gianluigi Apicella, Sostituti Procuratori presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nola, dall'accusa di aver proceduto all'interno dell'ufficio mediante l'uso del cellulare, alla registrazione di conversazioni in presenza e all'insaputa del Procuratore della Repubblica Laura Triassi, del Procuratore aggiunto Stefania Cataldi, di altri Magistrati e del personale di Polizia giudiziaria, in violazione degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo, n. 109/2006.

Patrizia Mucciacito, Sarah Caiazzo, Gianluigi Apicella e Arturo De Stefano hanno depositato una memoria difensiva.

Luca Pisciotta non ha formulato difese.

1.1. La Sezione disciplinare ha premesso che, nei rapporti di lavoro privato, le registrazioni di colloqui costituiscono una grave violazione del diritto alla riservatezza, salvo che non siano effettuate per esercitare un diritto a tutela dell'onorabilità e decoro professionale e personale di chi le effettui, che la loro utilizzazione avvenga esclusivamente per tale finalità e per il periodo di tempo strettamente necessario e a condizione che l'interessato non abbia altro mezzo di tutela.



Ha però soggiunto che negli uffici giudiziari il valore della segretezza delle attività di indagine è un bene sottratto alla disponibilità dei Magistrati ed è prevalente nel bilanciamento con gli altri interessi concorrenti e che la registrazione privata non è un mezzo di ricerca della prova utilmente spendibile, potendo ottenersi il medesimo risultato senza ledere il preminente interesse al segreto ed alla leale collaborazione mediante rimedi alternativi, quali una seria interlocuzione con il Collega e con il Dirigente, la presentazione di ricorsi al Consiglio giudiziario o al CSM, le segnalazioni al Procuratore distrettuale o al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Ha affermato che le condotte poste in essere dai resistenti, sebbene illecite, non potevano considerarsi gravi, evidenziando che i Sostituti, pur essendo gli uni a conoscenza delle registrazioni effettuate dagli altri, non avevano agito di concerto o previo accordo ma avevano inteso cautelarsi, a fini preventivi e non di accusa, a causa del particolare contesto e del clima di forte conflittualità generato dal Procuratore della Repubblica dott.ssa Triassi nel corso degli undici mesi successivi al suo insediamento, avvenuto il 13 luglio del 2020, dopo aver tentato inutilmente di instaurare un contatto umano e professionale con la Dirigente e di superare le ragioni di contrasto.

Ha poi asserito che l'esistenza delle registrazioni era stata portata a conoscenza del Procuratore generale e dell'Avvocato generale senza che questi ultimi avessero sollevato alcun rilievo e che, inoltre, gli incolpati avevano legittimamente confidato in un precedente disciplinare riguardante un caso analogo.

Quanto alla posizione della dott.ssa Mucciacito, che aveva effettuato cinque diverse registrazioni a fronte di una sola captazione degli altri Sostituti, la Sezione ha osservato che la prima registrazione era stata effettuata nel settembre 2021, allorquando erano già insorti i contrasti con la dottoressa Triassi in relazione al caso Gaglione, riguardante un omicidio tra parenti



consumato in un contesto di camorra, oggetto di particolare interesse mediatico, per cui, nonostante il numero di registrazioni, la condotta doveva ritenersi unica perché unico era stato il contesto, unica era stata l'indebita spinta emotiva, unico il procedimento penale nel corso del quale erano effettuate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109/2006, 51 c.p., 24 del d.lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p., nonché l'omessa, contraddittoria e illogica motivazione, emergente dal testo del provvedimento e dagli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando che la Sezione disciplinare abbia ravvisato una causa di giustificazione nell'esercizio del diritto all'onore personale e professionale dei Sostituti sulla base di principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lavoro privato con riferimento alla disciplina sulla privacy anteriore alle novità normative e alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 101/2018.

Si sostiene che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 24 del codice della privacy e dell'entrata in vigore del Regolamento Ue n. 679/2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation*), la liceità delle registrazioni richiede una verifica caso per caso e un attento bilanciamento tra i contrapposti interessi in conflitto e che, in base alle norme deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2 quater del d.lgs. 196/2003, la possibilità di invocare la causa giustificazione presuppone non l'astratta possibilità, ma la concreta necessità di far valere o difendere un diritto, occorrendo una precisa individuazione della situazione soggettiva alla cui tutela è finalizzata la captazione che, invece, difetterebbe nella sentenza impugnata.



Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109/2006, 51 c.p., 24 del d.lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 606, c) e b) c.p.p., nonché l'omessa, contraddittoria e illogica motivazione emergente dal testo del provvedimento e dagli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per aver la Sezione disciplinare affermato che gli incolpati non avevano agito di concerto e che, per tale esclusiva ragione, non avevano inteso avvalersi delle registrazioni per sostenere le accuse al Procuratore della Repubblica, finalità che poteva esser perseguita anche mediante un'unica registrazione effettuata dal singolo Sostituto all'insaputa degli altri.

Assume la Procura generale che a) l'esistenza di un accordo inciderebbe sulla gravità, non sull'illiceità della condotta, non configurandosi un illecito a concorso di persone necessario; b) già la semplice acquiescenza alle altrui violazioni di cui erano a conoscenza i Magistrati integrava una condotta disciplinarmente rilevante; c) la finalità puramente difensiva delle registrazioni sarebbe contraddetta dalla loro menzione nel primo esposto nei confronti della dott.ssa Triassi.

Sostiene, inoltre, che erano state menzionate nell'esposto rivolto al Procuratore generale di Napoli per sostenere i rilievi e le accuse all'operato della dott.ssa Triassi, in violazione del codice della privacy, posto che il trattamento dei dati personali può aver luogo mediante la semplice comunicazione a soggetti determinati.

Risulterebbe omesso lo scrutinio, con giudizio prognostico *ex ante*, della concreta possibilità dei Sostituti di adottare mezzi alternativi di tutela, evidenziando che era stato consigliato alla dott.ssa Mucciacito di redigere appunti scritti degli incontri con la Dirigenza e che già nel settembre 2020, un altro Sostituto era a conoscenza dei contrasti con la dott.ssa Triassi ed avrebbe potuto confermare i fatti denunciati.

1.1. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.



E' utile premettere che gli artt. 1 e 2, comma primo, lettera d) del d.lgs. 109/2006, sanzionano i comportamenti abitualmente o *gravemente scorretti* nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori. La scorrettezza è concetto che evoca il rispetto delle regole di civile comportamento che devono connotare i rapporti sociali (regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale, etc.), la cui osservanza è volta a preservare le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell'ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale (Cass., SU, n. 31058/2019; Cass., SU, n. 10415/2017).

Per l'applicabilità della sanzione è però richiesto un requisito aggiuntivo, occorrendo che il pregiudizio al bene-interesse tutelato superi una soglia di offensività, dovendo risultare grave o essere frutto di un comportamento abituale, altrimenti la condotta, benché scorretta, non è punibile.

1.2. Nel caso in esame la Sezione disciplinare ha escluso la gravità della condotta, non la sussistenza dell'illecito per ragioni di tutela dell'onorabilità degli incolpati a scapito del segreto investigativo, per l'assenza di una finalità accusatoria e, dunque, in virtù dell'esimente dell'esercizio di un diritto.

Dopo aver richiamato il principio secondo cui nel rapporto di lavoro privato sono lecite le registrazioni di conversazioni tra presenti se effettuate a tutela del decoro e dell'onore personale e professionale dell'interessato, l'Organo disciplinare ha evidenziato che le registrazioni non sono mai consentite negli uffici giudiziari e che il segreto investigativo è valore "*non disponibile*" per il singolo magistrato (cfr. sentenza, pag. 54); il necessario bilanciamento tra la tutela dei diritti dell'autore della captazione e il segreto d'ufficio vede prevalere sempre quest'ultimo, con la sola eccezione – del



tutto teorica – che l'interessato non abbia altro mezzo (o un mezzo meno offensivo) per far valere le proprie ragioni (cfr. sentenza, pag. 76).

Ha concluso che i Sostituti avevano tenuto un "comportamento oggettivamente scorretto", ma non grave sotto lo specifico profilo della buona fede nel suo aspetto strettamente soggettivo, avendo agito a scopo cautelativo per il clima di forte conflitto umano e professionale venutosi a creare all'indomani dell'insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica, dell'autentico disorientamento organizzativo e gestionale, della paura di una loro sostanziale delegittimazione e dell'enorme pressione mediatica (sentenza, pagg. 83-84); ha inoltre evidenziato che i resistenti avevano fatto ricorso ai mezzi alternativi a tutela della loro onorabilità professionale, il che conduceva a ritenere – secondo l'Organo disciplinare – che il comportamento scorretto *"non fosse qualificato dal requisito di gravità"* (cfr. pag. 64).

In sostanza, le deduzioni formulate in ricorso riguardo all'impossibilità di configurare, nel caso concreto, la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto alla luce della nuova disciplina sul trattamento dei dati personali o quanto alla sussistenza della violazione sotto il profilo oggettivo per le finalità accusatorie delle registrazioni, non si confrontano con il reale contenuto della decisione di proscioglimento, basata sull'assenza del solo requisito di gravità delle condotte e non sull'insussistenza di una scorrettezza lesiva dei beni interessi protetti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 109/2006.

2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109/2006, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p., nonché omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione, emergente dal testo del provvedimento e dagli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per aver la Sezione disciplinare escluso la gravità delle condotte per effetto del disorientamento organizzativo e gestionale subito dai singoli Sostituti, la paura di una loro



grave delegittimazione, il timore di pesanti ricadute sul prestigio e l'onorabilità dell'Ufficio di appartenenza e per l'enorme pressione mediatica che aveva interessato alcuni procedimenti trattati nella Procura di Nola, evocando in modo non pertinente il parametro della buona fede, che vale ad escludere la violazione sotto il profilo soggettivo, non ad incidere sulla gravità dell'illecito disciplinare, che è addebitabile al Magistrato anche a titolo di colpa.

La sussistenza di un clima di sfiducia e di delegittimazione non giustificerebbe il proscioglimento degli incolpati, una volta affermato che la registrazione è condotta gravemente lesiva del rapporto fiduciario tra Colleghi e che il valore della segretezza delle investigazioni è prevalente su ogni altro valore, salvo casi eccezionali.

La decisione non si confronterebbe con il dato pacifico della mancata attivazione preventiva dei rimedi alternativi e, in particolare, con il fatto che l'interlocuzione con il Procuratore generale era avvenuta solo dopo le registrazioni o la consegna dell'esposto nei confronti della dott.ssa Triassi. Del tutto generico sarebbe il richiamo ad un precedente disciplinare quale fonte di affidamento sulla liceità della condotta, riferibile ad un caso diverso da quello esaminato e, perciò, inidoneo a attenuare la gravità della violazione.

Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

Occorre premettere che la valutazione tanto della gravità dell'illecito (anche in ordine al riflesso del fatto oggetto dell'incolpazione sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione), quanto della adeguatezza della sanzione rientra tra gli apprezzamenti di merito attribuiti alla Sezione disciplinare, il cui giudizio è insindacabile se sorretto da motivazione non attinta da vizi logici e giuridici (da ultimo Cass., SU, n. 20385/2021; Cass., SU n. 8615/ 2009 e n. 26825/2009).



Il controllo sulla motivazione è, poi, limitato alla verifica di congruità, adeguatezza e logicità, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, non potendosi controllare la correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. introdotta dalla I. n. 46 del 2006" (Cass., SU, n. 7691/19).

2.1. Ciò posto, si legge nella pronuncia che, ferma la rilevanza disciplinare della registrazione privata all'interno dell'Ufficio giudiziario negli orari di lavoro, il clima di enorme pressione, sfiducia e delegittimazione personale e professionale diffuso nella Procura di Nola avrebbe reso non grave la condotta contestata per l'assenza di un preventivo concerto tra i P.M. e di un intento accusatorio a carico dei vertici della Procura, oltre che per aver interessato il Procuratore generale di Napoli e confidato in unico precedente disciplinare favorevole (sentenza, pagg. 83 e ss.).

E' tuttavia circostanza di cui dà conto la sentenza impugnata che le captazioni della dott.ssa Mucciato sono state effettuate sin dal settembre 2020 e dagli altri Sostituti dal gennaio al 2020 fino al marzo 2021, mentre gli esposti al Procuratore generale della repubblica presso la Corte d'appello di Napoli nei confronti della dott.ssa Triassi sono stati presentati nell'aprile 2021, con esplicita menzione del possesso delle registrazioni.

Il coinvolgimento degli organi di vertice della Procura generale di Napoli risulta- perciò - successivo anche di mesi alle singole captazioni e le stesse rassicurazioni ad opera del Procuratore Generale della repubblica presso la Corte d'appello di Napoli circa la liceità della registrazioni sarebbero contestuali alla presentazione degli esposti nell'aprile 2021 (cfr., sentenza, pag. 73), non potendo plausibilmente giustificare un'attenuazione del disvalore delle condotte pregresse, considerato come proprio la



segnalazione al PG dei comportamenti della dott.ssa Triassi fosse – per la Sezione disciplinare - uno degli strumenti di cui avrebbero dovuto avvalersi gli incolpati in alternativa, non in aggiunta o contestualmente, all'effettuazione delle fonoregistrazioni (cfr. sentenza, pagg. 55-56).

2.2. La sentenza ha posto in evidenza che (cfr. pagg. 82-83) che i resistenti avevano fatto ricorso ai mezzi alternativi di tutela anche mediante il tentativo di ricomporre i conflitti e di instaurare un contatto umano e professionale con la dott.ssa Triassi, salvo a rassegnarsi all'irreversibile compromissione dei rapporti nei mesi successivi e, tuttavia, anche tali iniziative appaiono assunte dopo o in parallelo alle captazioni illecite che lo stesso Organo di disciplina ha ritenuto strumenti assolutamente residuali, cui sarebbe stato possibile far ricorso solo dopo l'infruttuoso esperimento di ogni altro mezzo alternativo di tutela.

2.3. La Sezione disciplinare, dopo aver evidenziato che le registrazioni erano menzionate negli esposti al PG, ha affermato i Sostituti non avevano inteso avvalersene in chiave accusatoria, conclusione che stride con le modalità del loro utilizzo nel corpo di una denuncia volta a stigmatizzare la complessiva gestione del Procuratore della Repubblica di Nola nelle attività di coordinamento e di supervisione sulle attività investigative e di organizzazione degli uffici, non potendo plausibilmente negarsi che la semplice menzione nell'esposto mirasse ad offrire un possibile supporto probatorio ai rilievi mossi all'operato della Dirigenza in chiave accusatoria.

2.4. Risulta valorizzato il particolare clima di conflitto con i vertici della Procura, apparso di tale gravità da elidere il disvalore dei comportamenti, senza spiegare perché i mezzi prescelti, giudicati oggettivamente scorretti, non fossero comunque idonei a minare in modo definitivo i rapporti interpersonali e di leale collaborazione, ossia i beni-interessi alla cui tutela è proposto l'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 109/2006.

2.5. È infine enfatizzato, quale fonte di affidamento nella liceità delle proprie condotte da parte dei Sostituti, un precedente disciplinare che la stessa



Sezione ha definito “*solo analogo*” al caso in discussione, riguardante registrazioni di conversazioni private tra Magistrati fuori dagli Uffici e dagli orari di lavoro, non in occasioni di riunioni investigative o organizzative (cfr. sentenza, pag. 83).

Le motivazioni utilizzate dalla Sezione disciplinare per escludere la gravità dei fatti appaiono – in definitiva – inficiate dalle evidenziate incoerenze logiche e da un’oggettiva implausibilità delle conclusioni rispetto alle premesse enunciate dalla sentenza impugnata, in relazione alla successione degli accadimenti, alle finalità delle registrazioni e all’esperimento dei rimedi alternativi.

3. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2, comma I lettera d), d.lgs. n. 109/2006, ai sensi dell’art. 606, comma I lett. b) c.p.p., nonché omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, emergente dal testo del provvedimento e dagli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., assumendo che le plurime registrazioni effettuate dalla dott.ssa Mucciacito non integravano una condotta unitaria e non potevano essere equiparate, quanto a gravità, a quella dei Sostituti che avevano effettuato un’unica registrazione.

Sarebbero configurabili più condotte autonome, perché il Sostituto aveva più volte attivato il proprio *device* in tempi diversi e in occasione delle riunioni deputate alle decisioni più rilevanti per la gestione di procedimenti penali.

Il motivo è fondato.

La dott.ssa Mucciacito aveva effettuato cinque diverse registrazioni di riunioni investigative.

Le registrazioni erano state svolte in tempi e in contesti diversi e, perciò, mediante comportamenti materialmente distinti, non suscettibili di integrare un’unica condotta per l’unicità dell’ambiente lavorativo, del clima di contrapposizione e della spinta emotiva che aveva animato la condotta dell’incolpata.



Alla dott.ssa Mucciacito non era stata contestata un'abituale violazione delle regole comportamentali, ma una *grave* scorrettezza nei confronti dei Colleghi; contrariamente a quanto si sostiene anche nella memoria difensiva, per la configurabilità dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 109 del 2006 non è affatto richiesto che la scorrettezza del magistrato sia, al contempo, grave ed abituale, ossia frutto di plurime condotte, essendo sufficiente - alla stregua del tenore testuale della disposizione, nella quale i due aggettivi sono separati da una congiunzione disgiuntiva - che ricorra uno solo di tali requisiti, sicché anche una singola condotta, se grave, può integrare la violazione contestata (Cass., SU, n. 16682/2024).

In presenza di una pluralità di registrazioni distinte non era, dunque, ammissibile equiparare, senza ulteriori motivazioni, la gravità dei fatti contestati alla dott.ssa Mucciacito a quelli ascritti agli altri Sostituti che avevano effettuato un'unica registrazione.

Sono, quindi, accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso, sono dichiarati inammissibili i primi due motivi; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio per un nuovo giudizio alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione, che procederà a rivalutare la gravità delle scorrettezze per tutti gli incolpati, tenendo conto del diverso numero di registrazioni effettuate da ciascuno, oltre che l'effettiva rilevanza dei fatti ai sensi dell'art 3 bis del d.lgs. n. 109/2006, in relazione alle circostanze oggettive e al particolare contesto della Procura di Nola all'epoca dei fatti contestati.

P.Q.M.

accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i motivi primo e secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione.



Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti menzionati in motivazione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni unite civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 10.2.2026.

Il Consigliere
Giuseppe Fortunato

Il Presidente
Stefano Mogini

